

Art. 71.

1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
2. ***Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi¹***, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

¹ Il Parlamento ha ostacolato questo strumento di Democrazia Diretta attraverso i Regolamenti interni di Camera e Senato stabilendo che i disegni di legge di iniziativa parlamentare abbiano al precedenza su quelli di iniziativa popolare. Immaginate quanti disegni di legge giacenti nella varie commissioni parlamentari ci sono. Tale decisione non è stata presa per dettame costituzionale ma contro il dettame costituzionale che stabilisce invece che è il popolo ad essere sovrano e non i suoi rappresentanti. I disegni di legge ad avere la precedenza, secondo tale principio, dovrebbero invece essere quelli di iniziativa popolare.